

SPECIALE MANOVRA DI FERRAGOSTO Le conseguenze per i professionisti che non rilasciano fattura

Sospesi dall'Albo senza retroattività

In base al principio di legalità lo stop vale per violazioni dal 13 agosto

**Francesco Falcone
Antonio Iorio**

La sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine del professionista per mancata emissione di fattura dovrebbe trovare applicazione solo per le violazioni successive al 13 agosto, cioè all'entrata in vigore del decreto legge 138/2011.

Lo si desume dal principio di legalità ed irretroattività contenuto nell'articolo 3 del decreto legislativo 472/97 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative). Ne consegue che - salvo casi eccezionali - dovranno trascorrere vari anni perché si possa avere la concreta applicazione della sospensione nei confronti di un professionista.

In base all'articolo 3 nessuno, infatti, può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Sul punto la circolare delle Entrate 180/E del 1998 ha avuto modo

di chiarire che il principio di legalità, presuppone la necessità che la determinazione dei fatti che costituiscono violazione punibile sia riservata al legislatore.

Il principio della irretroattività della norma sanzionatoria si collega - precisa la circolare - a quello di legalità ma è distinto da questo.

Si tratta del principio fissato dall'articolo 25, comma 2 della Costituzione con riferimento alle sanzioni penali e dall'articolo 1 della legge 689/1981 per le sanzioni amministrative e tributarie.

In pratica, come nessuno può essere assoggettato a sanzione penale o amministrativa se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione, allo stesso modo nessuna violazione della norma tributaria può dare luogo a una sanzione che non era ancora in vigore quando l'illecito è stato commesso.

Il principio - conclude la circolare - esclude che possa ope-

rare retroattivamente sia la norma che introduce nuove sanzioni sia quella che rende più onerosa l'entità di una sanzione già esistente.

Alla luce di questo orientamento non sembra quindi ipotizzare un'applicazione retroattiva della misura della sospensione per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della manovra di ferragosto.

Ne consegue, ad esempio, che se nei prossimi giorni l'Amministrazione dovesse sottoporre a controllo un professionista e rilevare la mancata emissione di quattro fatture di cui una antecedente al 13 agosto (prima dell'entrata in vigore del decreto 138/2011), la sospensione non dovrebbe scattare.

Se tale interpretazione dovesse trovare conferma - come appare abbastanza verosimile - è evidente che la nuova norma, in concreto, verrà applicata nella maggior parte dei casi tra qualche anno e quindi

si confermerebbe che la misura ora introdotta avrebbe un solo scopo propositivo o, al più, dissuasivo.

Eccezion fatta per casi particolarmente singolari, occorre infatti prevedere che le violazioni verranno contestate in sede di controlli e verifiche presso il professionista.

Tali controlli normalmente sono svolti per i periodi di imposta in cui le dichiarazioni sono state già presentate, con la conseguenza che i controlli relativi al 2011 non verranno effettuati, nella più rosea delle ipotesi, prima di ottobre 2012.

Ma vi è di più. Salvo circostanze particolari è difficile immaginare che dal 13 agosto 2011 alla fine dell'anno il professionista abbia ommesso di emettere quattro fatture (in giorni differenti) e che tali omissioni siano state pure scoperte dai verificatori.

È dunque prevedibile che, in concreto, per l'applicazione delle nuove norme occorrerà un po' di tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il quadro

LA MISURA



Se vengono contestate a professionisti iscritti a Albi e Ordini - nell'arco di cinque anni - quattro distinte violazioni (su diversi giorni) dell'obbligo di emettere fattura è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine. Vengono estese, quindi, alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali

I CONTROLLI



Se l'Amministrazione dovesse sottoporre a controllo un professionista e rilevare la mancata emissione di quattro fatture di cui anche solo una antecedente al 13 agosto, la sospensione non dovrebbe scattare. Per ora, i controlli - normalmente svolti tramite dichiarazioni - riguardano periodi di imposta comunque antecedenti all'agosto 2011.

IRRETROATTIVITÀ



La sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine del professionista per mancata emissione di fattura dovrebbe trovare applicazione solo per le violazioni successive al 13 agosto, cioè alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento e, quindi, all'entrata in vigore del decreto legge 138/2011.

LA SANZIONE



La durata della sospensione agisce per un periodo variabile da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione varia da 15 giorni a sei mesi. Il provvedimento è disposto dall'agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale del contribuente, diventando immediatamente esecutivo. Gli atti vengono comunicati sia all'Albo sia all'iscritto per la relativa sospensione

IL DECRETO DEL 1997



In base all'articolo 3 del decreto legislativo 472/97, nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Sul punto la circolare delle Entrate 180/E del 1998 ha avuto modo di chiarire che il principio di legalità presuppone la necessità che la determinazione dei fatti che costituiscono violazione punibile sia riservata al legislatore

LE CONSEGUENZE



La sospensione potrebbe determinare una serie di danni gravi al professionista per gli incarichi assunti (ad esempio, in sede di collegio sindacale) e per l'obbligo di informare la clientela. Per i commercianti, invece, si tratta di abbassare la serranda per un determinato numero di giorni. Inoltre, è difficile contestare la «flagranza» di omessa fatturazione a uno studio. Più facili durante verifiche fiscali a posteriori